



## Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

Cod. ISTAT 43007

### COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 207 DEL 27-12-2018

OGGETTO:  
REVISIONE BIENNALE PIANA ORGANICA FARMACIE DEL COMUNE DI  
CAMERINO - ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 10:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

PASQUI GIANLUCA	SINDACO	P
LUCARELLI ROBERTO	VICESINDACO	P
CERVELLI ERIKA	ASSESSORE	A
NALLI ANTONELLA	ASSESSORE	P
MANCINELLI ROBERTO	ASSESSORE	P

SOGGETTA A COMUNICAZIONE: S

Assegnati n. 5 In carica 5 Presenti n. 4 Assenti n. 1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dr. Montaruli Angelo

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza PASQUI GIANLUCA nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto sopra riportato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- la pianta organica delle farmacie vigente nel Comune di Camerino, individua num. 3 sedi farmaceutiche dislocate nell'ambito del territorio comunale;
- che in data 26.10.2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30.10.2016;
- detta crisi sismica ha fortemente inciso sul sistema di assistenza farmaceutica nel medesimo ambito territoriale giacché ha reso inagibile tutto il centro storico del Comune, comprese le tre farmacie, tutte e tre ubicate nel centro storico, all'interno della "zona rossa", come originariamente delimitata, e che tutto ciò ha originato un grave disservizio generando una situazione di emergenza;
- inoltre la crisi sismica ha fortemente modificato l'urbanistica della città in quanto la popolazione si è spostata nei quartieri periferici anche nella considerazione che contigualmente agli stessi sono state realizzate le aree che ospitano le Soluzione abitative d'Emergenza provvisorie – SAE - , nonché l'area che ospita le attività commerciali ed i nuovi luoghi per la socialità quale la piazza provvisoria;

RILEVATO che, a seguito della riforma operata dal D.L. 1/2012, la giurisprudenza amministrativa si è occupata con diverse pronunce sulla questione della vigenza o meno dell'istituto della pianta organica e del perimetro delle sedi farmaceutiche (tra le altre: T.A.R. Milano n.2312/2012, T.A.R. Brescia n.173/2013, Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sezione Terza - Ordinanza n. 751/2013) e con la sentenza n. 1878 /2013 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sezione Terza che enuncia alcuni principi fondamentali in merito:

- a) le "zone" assegnate alle farmacie dal decreto legge n.1/2012 corrispondono alle "sedi" della legge n.475/1968;
- b) rimane invariato l'impianto generale della disciplina, a partire dal "numero chiuso" delle farmacie, pur se i criteri per la determinazione di tale numero sono alquanto modificati;
- c) si confermano i criteri di equa distribuzione sul territorio e di accessibilità al servizio anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate (...);
- d) l'intervento del sopra citato D.L. n.1/2012 ha soppresso le disposizioni che prevedevano la formazione e la revisione periodica delle piante organiche comunali a cura di un'autorità sovra comunale (Regione o Provincia a seconda delle norme regionali). Questo potere - dovere di pianificazione deve essere comunque esercitato per apportare gli opportuni aggiornamenti, nel quadro di una visione complessiva del territorio comunale;
- e) benchè la legge non preveda più, espressamente, un atto tipico denominato "Pianta organica", resta affidata alla competenza del Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori, ed effetti corrisponde alla vecchia pianta organica e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome.

PRESO ATTO delle indicazioni emerse nella riunione svoltasi in data 11.12.2018 presso la sede del Contram, alla presenza del Segretario Generale, dei tecnici del Comune di Camerino, del rappresentante dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti,

nonché dei titolari delle farmacie direttamente interessate, in merito alla proposta di revisione temporanea delle tre sedi farmaceutiche;

RITENUTO dover confermare il numero delle farmacie esistenti (tre) nel territorio comunale in quanto non sussistono i presupposti che legittimano una riduzione del numero delle stesse anche in relazione alla transitorietà della situazione dovuta all'emergenza sismica;

PRESO ATTO degli elaborati tecnici predisposti dal settore finanziario di questo Comune;

ATTESO che dopo gli eventi sismici sopra citati l'assetto socio – demografico – territoriale del territorio di questo Comune risulta notevolmente modificato;

RAVVISATO che ai sensi dell'art. 11 del D.L. 24.01.2012, n. 1, convertito con modificazioni con Legge 24.03.2012, n. 27, i Comuni entro il 31 dicembre di ogni anno individuano le zone nelle quali collocare le nuove farmacie;

CHE a seguito del mutamento nella distribuzione della popolazione del comune è necessario provvedere alla nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche, ai sensi dell'art. 5 della Legge 8.11.1991, n. 362;

CHE le nuove circoscrizioni territoriali, così come proposte, assicureranno la regolare erogazione del servizio farmaceutico in favore dell'utenza, ancor più alla luce della persistente situazione emergenziale;

PRESO ATTO:

- della nota pervenuta in data 18.12.2018 prot. com.le 27364, con la quale il Direttore F.F. del servizio farmaceutico territoriale dell' Asur Marche 3 ha espresso parere favorevole all'attuazione della pianta organica così come proposta in sede di incontro in data 11.12.2018;

- della nota pervenuta in data 20.12.2018, prot. com.le 27535, con la quale il Presidente dell'Ordine dei farmacisti della provincia di Macerata ha espresso parere favorevole all'attuazione della pianta organica così come proposta in sede di incontro in data 11.12.2018;

RICHIAMATA la sentenza n.04668 /2013 emanata dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sezione Terza, in ordine all'organo competente a deliberare in materia di modifica/adeguamento della "Pianta organica" delle farmacie comunali;

CHE detta sentenza, tra l'altro, ha legittimato la suindicata modificazione effettuata dalla Giunta Comunale, in applicazione dell'art. 11 del D.L. n.1/2012, così motivando: <<... Si osserva che il decreto legge n.1/2012 si riferisce all'amministrazione comunale senza precisare l'organo. In questa situazione appare ragionevole richiamare la giurisprudenza riformatasi sotto la disciplina previgente e in particolare sotto la legge n.475/1968. Quest'ultima prevedeva che nel procedimento di formazione della pianta organica delle farmacie intervenisse il Consiglio Comunale. Con l'entrata in vigore della legge 142/1990' e del testo unico n.267/2000, la giurisprudenza, dopo qualche incertezza, si è attestata sul principio che nel nuovo assetto degli enti locali quella competenza fosse passata alla Giunta Comunale (cfr. Cons. Stato, IV N.6850/2000 e giurisprudenza successiva). Le innovazioni del decreto non toccano questo aspetto. E'

*noto che anche con la disciplina anteriore era quello comunale il livello decisionale effettivo nel quale si formava la pianta organica delle farmacie; il decreto legge ha eliminato un passaggio burocratico ma non ha alterato la sostanza del processo decisionale... >>;*

RITENUTO OPPORTUNO, per quanto sopra illustrato, sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di nuova zonizzazione delle attuali n. 3 sedi farmaceutiche del Comune di Camerino, come emerge dall'elaborato "allegato a" e dalla rappresentazione cartografica "allegato b" che costituiscono parti integrali e sostanziali del presente provvedimento;

VISTI i seguenti pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000;

- in ordine alla regolarità tecnico contabile, espresso dal responsabile del settore finanziario: dr. Barboni Giuliano parere favorevole;

### **DELIBERA**

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
2. Di approvare la revisione biennale della "pianta organica" delle farmacie del Comune di Camerino composta da num. 3 sede farmaceutiche, descritte nell'elaborato "A", nonché nella relativa rappresentazione cartografica "allegato b" che costituiscono parti integrali e sostanziali del presente provvedimento;
3. Di dare atto che la pianificazione territoriale delle sedi farmaceutiche presenti nel territorio comunale, che si pone come necessario aggiornamento della previgente Pianta organica, è stata realizzata tramite rideterminazione degli ambiti territoriali di competenza;
4. Di pubblicare il presente atto sull'albo Pretorio del comune, corredato degli elaborati sopra citati, nonché sul sito istituzionale del Comune;

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con altra votazione unanime legalmente resa,

### **DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE: in ordine alla REGOLARITA` TECNICA

Data: 27-12-2018

Il Responsabile del servizio  
F.to BARBONI GIULIANO

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 27-12-2018

Il Responsabile del servizio  
F.to BARBONI GIULIANO

---

Approvato e sottoscritto

Il Segretario generale

Il Presidente

F.to Montaruli Angelo

F.to PASQUI GIANLUCA

---

#### **Certificato di pubblicazione**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari.

Camerino, 21-01-2019

Il funzionario delegato  
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA

---

Per copia conforme all'originale  
Camerino, 21-01-2019

Il funzionario delegato  
AQUILI FRANCESCO MARIA

---

#### **Certificato di esecutività**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-12-2018 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Il funzionario delegato  
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA